

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6442 del 20/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/2014 per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6646 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/2014 per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690, avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4326 del 31/08/2021, rilasciata dal SUAP in data 07/09/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Considerato che in data 02/09/2021 acquisita al PG/2021/136024, la ditta ha trasmesso ad Arpae una comunicazione inerente la variazione del quantitativo e della tipologia di alcune materie prime e ausiliarie utilizzate nell'attività produttiva (antispruzzo per saldare, prodotto verniciante, catalizzatore e sgrassatore) e la segnalazione di un errore commesso nella precedente domanda di modifica sostanziale di AUA relativamente alla valutazione della soglia di rilevanza per il cromo e il nichel derivanti dal taglio a caldo di acciaio inox.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2021/156847 del 11/10/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che in data 20/10/2021, la ditta ha altresì comunicato ad Arpae, con PEC acquisita al PG/2021/162241, la variazione della ragione sociale da **“AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE E DAVIDE S.N.C.”** a **“AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE”**, a far data dal 01/06/2021 richiedendo pertanto la voltura dell'AUA;

Dato atto che in data 21/10/2021 con Nota Arpae PG/2021/162851 è stato integrato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di modifica non sostanziale, ai fini della valutazione della successiva comunicazione di variazione della ragione sociale;

Atteso che con la stessa Nota è stata richiesta documentazione a perfezionamento dell'istanza di voltura, precisando altresì che i tempi del Procedimento sarebbero nuovamente decorsi per 60 giorni a far data del 20/10/2021, data di presentazione della stessa;

Considerato che in data 22/10/2021, la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PG/2021/163495;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/12/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione:

- **alla voltura** della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/20214, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014, **in favore di “AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE” con sede legale in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9 (C.F./P.IVA: 01998020406)**;
- all'**aggiornamento** della Determinazione Dirigenziale sopracitata come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE**, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/2014, avente ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGRISYSTEM DI PERUGINI DANIELE DAVIDE S.N.C. con sede legale in Meldola (FC), Via E. Fermi n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Meldola Prot. n. 16326 del 18/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito in Meldola, Via E. Fermi n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014, **in favore di “AGRISYSTEM S.A.S DI PERUGINI DAVIDE” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Meldola, Via E. Fermi n. 9 (C.F./P.IVA: 01998020406).**
2. Di **AGGIORNARE** la sopracitata Determinazione Dirigenziale come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/20214.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1762 del 13/06/2014 Prot. Prov.le 61690/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1762 del 13/06/2014 prot. n. 61690, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4326 del 31/08/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 07/09/2021 prot. 13949.

Con PEC del 02/09/2021, acquisita al protocollo PG/2021/136053, la Ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alla variazione del quantitativo e della tipologia di alcune materie prime e ausiliarie utilizzate nell'attività produttiva (antispruzzo per saldare, prodotto verniciante, catalizzatore e sgrassatore) e e alla segnalazione di un errore commesso nella precedente domanda di modifica sostanziale di AUA relativamente alla valutazione della soglia di rilevanza per il cromo e il nichel derivanti dal taglio a caldo di acciaio inox.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che in base alle modifiche proposte, anche se vengono incrementate alcune materie prime e ne vengono utilizzate delle nuove, si prevedono comunque un modesto aumento ed una variazione delle emissioni in atmosfera, rispetto a quanto già autorizzato per l'intero stabilimento, non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

L'introduzione del nuovo sgrassatore per la pulizia dei pezzi, Ecoclean 2000 (contenente Acido fosforico per il 20-30%), comporta la necessità di fissare per l'emissione E2 "Verniciatura, asciugatura, pulizia pezzi" il valore limite anche per l'inquinante Fosfati (espressi come PO_4^{3-}) pari a 5 mg/Nmc (stabilito dall'Allegato 4.32 "Pulizia di superficie metalliche con sgrassanti non contenenti solventi" della D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.), oltre a quelli già fissati dal precedente aggiornamento di AUA.

L'errore commesso nella precedente domanda di modifica sostanziale di AUA relativamente alla valutazione della soglia di rilevanza per il cromo e il nichel derivanti dal taglio a caldo di acciaio inox era già stato rilevato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nella relazione tecnica acquisita al prot. PG/2021/105804 del 06/07/2021.

Il D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., inserendo in particolare il comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le «sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [...] e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)».

La Ditta, in relazione a tali aspetti, ha comunicato in data 02/09/2021 acquisita al protocollo PG/2021/136024 di utilizzare due prodotti (SIFRAPUR AROMATICO COMP.B 1310 e SIFRAPUR OPACO RAL 9010 COMP.A) aventi indicazione di pericolo H340 e H350 ed un prodotto (Ecoclean 2000) che contiene alcool polietossilato (5-20 EO), sostanza "estremamente preoccupante" indicata con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH di cui sopra, precisando altresì di essersi attivata con i fornitori dei primi due prodotti per la loro sostituzione. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, entro il 1° gennaio 2025 il gestore dello stabilimento dovrà provvedere a presentare una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento alla

prescrizione dell'art. 271 comma 7-bis, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento alla emissione E2 “Verniciatura, asciugatura, pulizia pezzi” al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, del valore limite anche per i Fosfati (espressi come PO₄³⁻) pari a 5 mg/Nmc, a seguito delle valutazioni sopra riportate;
- modifica della prescrizione n. 3. di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportata:

3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** (modifica dovuta all'introduzione del prodotto per la pulizia dei pezzi a base di acido solforico) e alle **nuove emissioni E8 e E9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione”*,

con quanto di seguito riportato, a seguito del nuovo valore limite:

3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** (modifica dovuta all'introduzione dei prodotti per la pulizia dei pezzi a base di acido solforico e acido fosforico) e alle **nuove emissioni E8 e E9 entro tre anni** dalla data di rilascio del precedente aggiornamento, avvenuto in data 07/09/2021; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione”*;

- inserimento della nuova prescrizione n. 11 di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relative alla nuova emissione E13:

11. *“Visto l'utilizzo di due prodotti (SIFRAPUR AROMATICO COMP.B 1310 e SIFRAPUR OPACO RAL 9010 COMP.A) che contengono «sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e un prodotto (Ecoclean 2000), che contiene alcool polietossilato (5-20 EO) sostanza “estremamente preoccupante” indicata con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH, la Ditta dovrà presentare, entro il 01 gennaio 2025, una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dall'art. 271 comma 7-bis, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, come stabilito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 102/2020”;*

- rinumerazione delle prescrizioni a seguito delle modifiche sopra indicate;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP del Comune di Meldola in data 18/06/2014 P.G.N. 8361, successivamente aggiornata in data 07/09/2021 prot. 13949, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 02/09/2021 prot. PG/2021/136053 e successiva richiesta di voltura del 20/10/2021 PG/2021/162241 per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E7 – GENERATORE ARIA CALDA PER CABINA DI VERNICIATURA (103 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E4 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E5 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E10 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E11 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E12 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (35 kW, a metano)

EMISSIONE E13 – CALDAIA AMBIENTE DI LAVORO (33 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E14 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E15 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E16 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALDATURA (ESTRAZIONE ARIA CALDA)

EMISSIONE E17 – ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: celle filtranti pieghettate

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – VERNICIATURA, ASCIUGATURA, PULIZIA PEZZI

Impianto di abbattimento: filtro a cartoni speciali a nido d'ape + filtri in fibra di vetro

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*,

disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** (modifica dovuta all'introduzione dei prodotti per la pulizia dei pezzi a base di acido solforico e acido fosforico) e alle **nuove emissioni E8 e E9 entro tre anni** dalla data di rilascio del precedente aggiornamento di AUA, avvenuto in data 07/09/2021; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Meldola la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alle **nuove emissioni E8 e E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alle **nuove emissioni E8 e E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per ognuno degli inquinanti per cui è stabilito un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E8 e E9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Qualora dai monitoraggi di messa a regime della **emissione modificata E2** non risultasse un valore di emissione di "Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza (concentrazione rilevata maggiore del 50% del valore limite stabilito), la Ditta dovrà installare, **entro 150 giorni dalla data di messa a regime**, un idoneo impianto di assorbimento come previsto al punto 4.13.27 "Trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E8 e E9** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 12.
10. I consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura di cui alla **emissione E2**, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a kg 2.800 di vernici, 950 kg di catalizzatori e 20 kg di stucchi all'anno.

11. Visto l'utilizzo di due prodotti (SIFRAPUR AROMATICO COMP.B 1310 e SIFRAPUR OPACO RAL 9010 COMP.A) aventi indicazione di pericolo H340 e H350 e di un prodotto (Ecoclean 2000), che contiene alcool polietossilato (5-20 EO) sostanza "estremamente preoccupante" indicata con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH, la Ditta dovrà presentare, entro il 01 gennaio 2025, una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dall'art. 271 comma 7-bis del Dlgs 152/06 relativamente a questi tre prodotti, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, come stabilito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 102/2020.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E8 e E9**, così come richiesto al precedente punto 9;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10, relativamente alla **emissione E2**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.